

**Torino 18 maggio 2007**

**1° Congresso delle Professioni Intellettuali del Piemonte**

**Ordini e Collegi a tutela della Collettività**

Relazione redatta dal Comitato scientifico dell'area Sanitaria

**“Percorsi formativi, esame di stato, formazione continua; garanzia della qualità della prestazione professionale.”.**

**Relatore Dott. Bruno Sparagna**

Nel concitato rincorrersi di prese di posizione, alle volte caratterizzate da evidenti pregiudiziali ideologiche, è facile perdere di vista quelli che sono gli elementi essenziali delle professioni intellettuali e della struttura ordinistica.

Riflettendo quindi con l'indispensabile equilibrio possiamo ora provare a cogliere alcuni elementi caratteristici.

L'iscrizione ad un Ordine o ad un Collegio Professionale è vincolante ai fini del possibile esercizio di una professione intellettuale, così come definita dal Codice Civile (art.2229 e seguenti), in linea con il dettato costituzionale.

Dunque non è assimilabile ad un Sindacato: l'adesione ad un sindacato non è né mai sarà, almeno nei regimi democratici una *conditio sine qua non* per poter lavorare, un sindacato ha funzioni ed origini diverse.

Per la medesima considerazione un Ordine non è assimilabile ad una Associazione professionale che abbia come finalità la tutela dei propri associati ad essa volontariamente e liberamente iscritti.

Dunque ordini e Collegi sono cosa diversa.

Peraltro mai, in oltre 60 anni di vita democratica del nostro Paese, è stato inteso l'obbligo di iscrizione ad un collegio o ad un ordine professionale come inaccettabile atto impositivo contrario agli ideali dei padri fondatori.

In realtà la finalità di ordini e collegi, organi di autogoverno delle professioni, è quella di garantire, attraverso gli strumenti che la legge ha sin qui loro attribuito, la correttezza della prestazione professionale, sia sotto il profilo deontologico, sia sotto il profilo qualitativo.

Gli ordini hanno la fondamentale funzione, sin dall'inizio del percorso professionale di promuovere un adeguato livello formativo.

Infatti, il percorso di acquisizione delle conoscenze, indispensabili alla pratica professionale, implica un periodo di tirocinio, che può precedere o fare seguito al conseguimento del titolo di studio, le cui caratteristiche garantiscono che l'ingresso nella professione avvenga con l'acquisizione di competenze di natura diversa e complementare rispetto a quanto acquisito nel corso degli studi scolastici.

Questo periodo propedeutico ha durata diversa a seconda della professione in esame ed è variabile da un minimo di sei mesi ad un anno ed anche oltre.

Il tirocinio è governato da una Commissione paritetica ordine/università o collegio/scuola, in dipendenza delle diverse professioni.

Tale commissione ha il compito di individuare le sedi idonee, di stabilire il numero dei tirocinanti compatibile con ciascuna sede, di monitorare lo svolgimento delle attività e di individuare i referenti ed i tutori.

Questi devono essere in possesso dei requisiti minimi, quali un certo numero di anni di iscrizione all'Albo, a garanzia del livello qualitativo dei tirocini

Attraverso il tutor il tirocinante viene introdotto nel contesto professionale.

Il tutor effettua, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza definendone operativamente obiettivi, metodi e fasi; verifica attraverso un costante controllo l'esperienza svolta, apportando i correttivi e dando i suggerimenti necessari.

Svolge una funzione didattica integrativa sulla base di elementi di valutazione che man mano giungano ad evidenza.

Il tirocinio quindi è un sistema di opportunità per l'apprendimento e lo sviluppo di competenze professionali ed il progressivo avviamento alla propria comunità professionale.

Al tirocinio segue l'esame di Stato per il conseguimento della abilitazione professionale, la cui obbligatorietà, per l'esercizio delle professioni, è prevista dall'articolo 33 della Costituzione.

L'esame verte su argomenti di carattere tecnico-professionale, legislazione e deontologia professionale.

Ed in effetti la conoscenza delle norme legislative riguardanti la propria professione e soprattutto la conoscenza delle norme deontologiche integrano in modo irrinunciabile l'opera del professionista impegnato in funzioni a prima vista esclusivamente tecniche.

La funzione di corretto accompagnamento del potenziale professionista all'interno del futuro ambito lavorativo appare quindi insostituibile e pare difficile pensare che possa essere surrogata dall'azione di soggetti diversi quali le diverse Associazioni, le quali, naturalmente agenti in piena legittimità e diritto, hanno esse sì in modo intrinseco fini di promozione e tutela di una categoria o della parte di essa volta a volta in causa.

Né appare quale elemento di chiarezza per il cittadino la possibilità che vengano da parte di una qualche Associazione liberamente costituita promosse figure professionali non convenzionali, talvolta fantasiose ove non apertamente discutibili, avallate da dichiarazioni o Diplomi rilasciati al termine della frequenza di Corsi gestiti da questa o quella associazione.

E' impossibile pensare ad astrologi riconosciuti?

Gli Ordini e Collegi non hanno la possibilità di esercitare altrettanta fantasia, si occupano di contribuire alla rifinitura dell'aspirante professionista, il quale, una

volta conseguita l'abilitazione ha la possibilità ed il diritto di iscriversi all'Ordine od al Collegio professionale ed esercitare la professione in forma autonoma, sia come collaboratore o anche come dipendente se questo non gli è vietato in forza di legge o per contratto di lavoro.

Il ruolo quindi di Ordini e Collegi non è quello di escludere, per garantire situazioni di privilegio oligopolistico ai propri iscritti, ma al contrario contribuiscono in modo fattivo a far sì che altri giungano nella condizione di far parte di essi.

In realtà una volta giunto alla sospirata meta il professionista dovrà assoggettarsi ad un lungo periodo di pratica e di ulteriore apprendimento prima di maturare quell'esperienza che gli permetta di esercitare con soddisfatta pienezza di contenuti la professione.

Non va infatti dimenticato come nei periodi di inizio della libera professione essa rappresenti sotto il profilo reddituale una forma seppur dignitosa di sotto occupazione.

Che non viene considerata dai rilevamenti sui livelli occupazionali da parte degli Istituti di Statistica e che rappresenta cosa ben diversa dalla appartenenza ad una presunta casta asserragliata nella fortezza del sistema ordinistico, chiusa e contraria ad ogni nuovo ingresso, solamente tesa alla conservazione di un medievale privilegio.